

Ancona 29 marzo 2018

A TUTTI GLI ISCRITTI  
LORO SEDI

OGGETTO: Imminente scadenza dei termini per il deposito delle schede AeDES

Caro Collega,

in allegato trasmettiamo il chiarimento del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Paola De Micheli, relativo alla scadenza dei termini per il deposito delle schede AeDES

Facciamo presente che la comunicazione in oggetto è comunque una nota esplicativa sull'interpretazione di una legge.

L'interpretazione che viene fornita è una deduzione logica espressa da una figura autorevole e titolata come il Commissario straordinario per la ricostruzione, ma pur sempre una interpretazione.

Auspichiamo come Ordine che, a partire da un futuro veramente prossimo, le risposte alle nostre richieste possano tramutarsi in leggi o, comunque, espressioni normative ufficiali in grado di garantire in toto i tecnici che lavorano nella ricostruzione.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
Ing. Alberto Romagnoli





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CGRTS 0004509 P-  
del 28/03/2018



19420205

Ai Sigg.ri Presidenti delle Regioni  
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Ai Sigg.ri Direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione  
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

**Oggetto:** Imminente scadenza dei termini per il deposito delle schede AeDES.

Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2018, stabilito dall'art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 148/2017, come introdotto dalla legge di conversione n. 174/2018, per la presentazione delle schede AeDES da parte dei tecnici professionisti, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata della disposizione ed agli effetti della scadenza stessa.

In particolare, giova evidenziare che è da escludere *in radice* che la scadenza del termine in questione possa determinare una generale impossibilità di procedere alla redazione di nuove schede AeDES per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici i quali siano stati già oggetto di sopralluogo e predisposizione di scheda FAST ai sensi delle norme di protezione civile (a maggior ragione, laddove non vi fossero stati neanche tali adempimenti).

Infatti, la norma suindicata è specificamente riferita alla sola posizione dei "tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto", e pertanto riguarda unicamente i casi in cui sia stato già formalmente conferito a un tecnico l'incarico di provvedere alla redazione della scheda AeDES: la ratio della previsione è esclusivamente quella di scongiurare un inaccettabile allungamento dei tempi di espletamento di tali incarichi (come confermato dal fatto che all'inadempienza si accompagna la previsione di possibili sanzioni a carico dei professionisti interessati, oltre alla decadenza dal contributo per i committenti che non si siano fatti parte diligente nel sollecitare l'adempimento).

Per tutti gli altri casi, non v'è dubbio che alla redazione delle schede AeDES, nel rispetto dell'ordinanza n. 12 del 2017, possa provvedersi anche in epoca successiva al 31 marzo 2018.

Con riguardo alle possibili situazioni di difficoltà in cui potrebbero trovarsi i professionisti incaricati in relazione ai tempi lunghi incontrati per giurare le perizie in Tribunale, si rammenta la



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

possibilità di avvalersi a tal fine anche dei notai, essendo la relativa spesa rimborsabile in sede di liquidazione del compenso al professionista sulla base delle ordinanze commissariali in materia.

In relazione alle fattispecie cui effettivamente la previsione può essere riferita, sarà questione da esaminare nei singoli casi di specie il verificare se e in che misura l'inutile decorso del termine di legge sia da ascrivere a responsabilità dei professionisti incaricati ovvero a fattori estranei e indipendenti: ciò al fine non solo di evitare l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei professionisti stessi, ma anche di consentire ai committenti incolpevoli di fruire ove possibile di una rimessione in termini per il conferimento di nuovi incarichi professionali.

Cordiali saluti.

Paola De Micheli